Legge 27/75 relativa a sgravi fiscali (C 11/91)

Tale legge prevede un'esenzione fiscale per la durata di 6 anni a favore delle navi che battono bandiera greca, purché siano costruite, trasformate o riparate in cantieri greci. Conformemente all'articolo 107 della costituzione greca, tale legge presenta un carattere particolare per cui non può essere modificata secondo le normali procedure del parlamento attuale. Tuttavia il governo greco ha reso inoperante il disposto della legge su questo punto e, a decorrere dal 1° gennaio 1992, le esenzioni fiscali a favore della riparazione navale non potranno più essere concesse. Il Ministero delle finanze ha distribuito a tal fine una circolare alle parti interessate informandole che le esenzioni non saranno più accordate in quanto incompatibili con il diritto comunitario. Copia di tale lettera circolare, datata 12 ottobre 1992, è stata presentata alla Commissione.

Legge 747/62 sulla fiscalizzazione degli oneri sociali (C 12/91)

Una decisione ministeriale del 30 marzo 1992 emanata dai tre ministri competenti stabilisce che dopo il 1991 non verranno più concessi aiuti all'attività di riparazione navale in base a tale legge.

Sulla base di queste informazioni la Commissione prende atto che il governo greco ha abolito tutti i regimi di aiuti al funzionamento a favore del settore della riparazione navale esistenti prima dell'adesione della Grecia alla CEE nel 1981, che il cantiere Elefsis è stato privatizzato, che i cantieri Neorion, Hellenic e Nafsi verranno privatizzati o verranno chiusi (Hellenic per la parte riguardante la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi mercantili) entro il 31 marzo 1993 e che le chiusure sono irreversibili ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 90/684/CEE.

La Commissione ha pertanto deciso

— di considerare che gli aiuti accordati sotto forma di remissione dei debiti a:

 — Elefsi: 43,6 Mrd di DRA,

 — Neorion: 16,5 Mrd di DRA,

 — Hellenic: 44,0 Mrd di DRA,

 — Nafsi: 4,2 Mrd di DRA,

 sono compatibili con le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 90/684/CEE e possono sostituire tutti gli altri aiuti accordati ai quattro cantieri dal 1987;

— di chiudere le procedure dell'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato CEE nei confronti dei regimi di aiuti al funzionamento per la riparazione navale:

 — C 10/91: decisione 85/75 del comitato valutario,

 — C 11/91: legge 27/75 relativa a sgravi fiscali,

 — C 12/91: decreto 747/62 sulla fiscalizzazione degli oneri sociali,

 e la procedura C 18/90 nei confronti degli aiuti 1987-1991 al cantiere Neorion.

La Commissione chiede tuttavia al governo greco di informarla in merito alla definitiva dismissione dei due cantieri non ancora venduti.»

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.272 — Matra/Cap Gemini Sogeti)

(93/C 88/05)

Il 17 marzo 1993 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1). I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles.

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1 e
GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13 (rettifica).